



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 39
DEL 21 OTTOBRE 2015
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 42
DEL 21 OTTOBRE 2015

S O 3 9

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

pag. **2**

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

pag. **12**

Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres.

Regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).

pag. **49**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO39_1_LRE_24

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto.

Il **Consiglio regionale** ha approvato

Il **Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l'installazione di impianti in condizioni di sicurezza.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
- b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
- c) punto di accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
- d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;
- e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
- f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;
- g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;
- h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
- i) dispositivo di protezione collettiva permanente: dispositivi e ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera, ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione;
- j) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;

- k) rischio di caduta dall'alto: ogni situazione che espone il lavoratore al pericolo di cadere da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;
- l) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- m) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 81/2008;
- n) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 81/2008;
- o) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.

Art. 3 ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della medesima legge regionale.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
3. In relazione ai lavori da effettuare, le misure progettate e installate ai sensi della presente legge, devono essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008.

Art. 4 criteri generali

1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A.
2. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5 adempimenti

1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato:
 - a) all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
 - b) a conclusione dei lavori acquisisce la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g);
 - c) al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori allega la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.
2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis), della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.
3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.
4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.

Art. 6 elaborato tecnico della copertura

1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:

- a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
- b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
- c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
- d) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
- e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);
- f) manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
- g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

2. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative al comma 1, lettere a) e b), è redatto in fase di progettazione. Il coordinatore per la progettazione, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico.

3. L'elaborato tecnico della copertura per le parti relative alle lettere c), d), e), f), e g), del comma 1, è completato entro la fine dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, recepisce nel Fascicolo dell'opera previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, i contenuti dell'elaborato tecnico trasmessi dal direttore dei lavori o dal committente.

Art. 7 sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale, la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo autorizzativo ovvero all'inizio dei lavori.

2. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 5, comma 1, la mancata presentazione degli elaborati di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), costituisce altresì causa ostativa al rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

3. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a bis), m) e m bis) della legge regionale 19/2009 si applica la sanzione di cui all'articolo 51, comma 4 bis, della medesima legge regionale 19/2009, come modificato dalla presente legge.

Art. 8 attività di formazione e informazione

1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.

Art. 9 modifiche all'articolo 51 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4 bis dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<pari a 258 euro.>> sono inserite le seguenti: <<La medesima sanzione si applica anche nei casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).>> e le parole <<Tale sanzione>> sono sostituite delle seguenti: <<La sanzione>>.

Art. 10 disposizioni transitorie e finali

1. La presente legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate presso le sedi competenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le relative richieste, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 16 ottobre 2015

SERRACCHIANI

Allegato A

(Riferito all'articolo 4)

Art. 1 criteri generali di progettazione

1. Nei casi di cui all'articolo 3 della presente legge regionale sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
 - a) il percorso di accesso alla copertura;
 - b) il punto di accesso alla copertura;
 - c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.
2. La scelta delle soluzioni tecniche è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti e delle modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione da realizzarsi sulla copertura.
3. L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere chiaramente evidenziato nella zona di accesso alla copertura.

Art. 2 percorsi di accesso alla copertura

1. Percorsi e accessi devono essere di tipo permanente; nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 6 della presente legge regionale, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili e le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione, tali comunque da garantire l'accesso e l'esecuzione degli interventi sulla copertura in condizioni di sicurezza.
2. I percorsi di accesso di tipo non permanente possono essere realizzati, a titolo di esempio, tramite:
 - a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
 - b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
 - c) opere provvisoria.
3. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario che:
 - a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
 - b) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore fatte salve situazioni esistenti;
 - c) i percorsi orizzontali e obliqui abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;
 - d) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.

Art. 3 punti di accesso alla copertura

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento in condizioni di sicurezza di un operatore e dei materiali e degli utensili.
2. In caso di accesso interno lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,60 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;
 - b) ove sia costituito da un'apertura orizzontale o inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno di 0,60 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
 - c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti e il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro;
 - d) possono essere ammessi accessi su fabbricati esistenti con caratteristiche diverse, secondo la tipologia del fabbricato, purché idonei al transito dell'operatore, di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

Art. 4 transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.

2. A partire dal punto di accesso, il transito sulla copertura deve garantire il passaggio e la sosta in sicurezza mediante l'adozione di misure di protezione quali, a titolo di esempio:

- a) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
- b) parapetti;
- c) linee di ancoraggio;
- d) dispositivi di ancoraggio;
- e) reti di sicurezza;
- f) impalcati;
- g) ganci di sicurezza da tetto.

3. Nella scelta dei sopraccitati dispositivi di protezione deve essere considerata la frequenza e modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi rispetto a quelli individuali.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo degli articoli 91 e 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è il seguente:

Art. 91 obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- b bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 92 obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma

1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Note all'articolo 3

- Il testo degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, è il seguente:

Art. 17 interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 può individuare a titolo esemplificativo gli interventi di cui al presente articolo.

2. Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del certificato di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

Art. 18 denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire

1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'articolo 19.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 29, se dovuto e sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 26, con l'obbligo di presentare la denuncia almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Art. 19 interventi subordinati a permesso di costruire

1. gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera;

a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera;

b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività o in attività edilizia libera, che comportano un aumento superiore al 20 per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;

e) gli interventi di trasformazione territoriale;

f) gli interventi di ampliamento di cui all' articolo 35, comma 3, e all' articolo 58, gli interventi di recupero di cui all'articolo 39, comma 2, e di restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui comportino aumento delle unità immobiliari e gli interventi di cui alle misure straordinarie individuate dall' articolo 57.

2. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi realizzabili in segnalazione certificata di inizio attività, previo versamento del contributo di costruzione se dovuto ai sensi dell'articolo 29, e dei diritti di istruttoria stabiliti dal Comune. In tali casi la violazione della disciplina urbanistico-edilizia è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è il seguente:

Art. 16 attività edilizia libera

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore;

b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;

c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno;

- d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
- d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;
- e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
- f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera;
- g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
- h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
- i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
- k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
- l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37, nel rispetto della legge regionale 23/2005;
- m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
- m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.
- n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
- o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
- p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno. In ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;
- q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;
- r) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:
- 1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
 - 2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
 - 3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
- s) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;
- t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
- u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio.

u bis) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e Bo o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.

3. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze nel rispetto del codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.

4. All'attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d).

5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a bis), g), j), k), l), m) e u), è comunicato al Comune con allegata relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.

- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 81/2008 è il seguente:

Art. 15 misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

- Il testo degli articoli 111 e 115 del decreto legislativo 81/2008, è il seguente:

Art. 111 obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire

l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

- omissis -

Art. 115 sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

- a) assorbitori di energia;
- b) connettori;
- c) dispositivo di ancoraggio;
- d) cordini;
- e) dispositivi retrattili;
- f) guide o linee vita flessibili;
- g) guide o linee vita rigide;
- h) imbracature.

2. ABROGATO

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Note all'articolo 5

- Per il testo degli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, vedi la nota all'articolo 3.

- Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 vedi la nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 6

- Per il testo dell'articolo 91 del decreto legislativo 81/2008 vedi la nota all'articolo 2.

Note all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 vedi la nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, è il seguente:

Art. 51 interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia

1. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e ai regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia, ovvero violazioni alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano riconducibili ad attività edilizia libera di cui all'articolo 16, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi sono eseguite a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso.

2. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle

altre disposizioni previste dal presente capo o la presentazione dell'istanza di riduzione a conformità.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, il responsabile dell'abuso può, in luogo della demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, presentare al Comune, entro il termine indicato nell'ingiunzione di cui al comma 1, istanza di riduzione a conformità dell'intervento realizzato, corredata dei documenti ed elaborati individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, necessari a dimostrare le modalità in cui l'intervento realizzato viene reso conforme agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale.

4. Il Comune, nel caso di presentazione dell'istanza di riduzione a conformità di cui al comma 3, sospende l'ingiunzione di demolizione e si pronuncia sull'accoglimento dell'istanza entro novanta giorni. In caso di accoglimento il Comune revoca l'ingiunzione di cui al comma 1 e comunica all'interessato il termine entro il quale eseguire l'intervento di riduzione a conformità. In caso di inottemperanza si procede ai sensi del comma 1.

4 bis. Nel caso di interventi di edilizia libera di cui all'articolo 16, comma 5, la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica asseverata e dell'elaborato grafico esplicativo ove previsto comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. **La medesima sanzione si applica anche nei casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto). La sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.**

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 81/2008 è il seguente:

Art. 13 vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'articolo 7:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

Nota all'articolo 9

- Per il testo dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009, come modificato dal presente articolo, vedi la nota all'articolo 7.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 84

- d'iniziativa dei consiglieri Novelli, Boem, Barillari, Moretti, Ziberna, Lauri, Cargnelutti, Marini, Riccardi, De Anna, Revelant, Santarossa, Sibau ed Edera, presentato al Consiglio regionale il 3 marzo 2015;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 6 marzo 2015, con parere della II Commissione permanente;
- non reso parere dalla II Commissione permanente;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 15 settembre 2015 e del 17 settembre 2015 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazione dei consiglieri Moretti e Novelli;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana dell'1 ottobre 2015 e approvato all'unanimità, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 11756 dd. 7 ottobre 2015.

15_SO39_1_LRE_25

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

TITOLO I - FINALITÀ

CAPO I - FINALITÀ

Art. 1 finalità

TITOLO II - TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO

CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ

Art. 2 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7/2008

TITOLO III - GESTIONE DEL TERRITORIO

CAPO I - FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI

Art. 3 anticipazioni finanziarie per progettazione di opere pubbliche. Modifiche all'articolo 4, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2014

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Art. 4 modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2014, all'articolo 8 della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti per la realizzazione di opere pubbliche

Art. 5 istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale

Art. 6 modifiche alla legge regionale 16/2009

Art. 7 modifiche alla legge regionale 14/2002

Art. 8 disposizioni per l'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002

Art. 9 conferma contributi al Comune di Remanzacco

Art. 10 conferma contributi al Comune di Sesto al Reghena

Art. 11 conferma contributi al Comune di Codroipo

Art. 12 conferma contributi al Comune di Udine

Art. 13 conferma contributi per nuovi lavori al Comune di Trieste

Art. 14 contributi straordinari per il completamento delle caserme dei Carabinieri di Palmanova e dei Vigili del Fuoco di Latisana

Art. 15 conferma contributo con fissazione nuovi termini al Comune di Socchieve

Art. 16 conferma contributi con fissazione nuovi termini al Comune di Paluzza

Art. 17 contributi straordinari per interventi di riqualificazione urbanistica nei Comuni di Erto e Casso, Romans d'Isonzo e Bagnaria Arsa

Art. 18 conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva

Art. 19 completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale

Art. 20 sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

Art. 21 rinuncia a crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

- Art. 22 contributo all'Università degli studi di Trieste per il completamento del teleriscaldamento
- Art. 23 concessione contributi inerenti al sostegno delle locazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006
- Art. 24 modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003
- Art. 25 contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa
- Art. 26 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 44/1985
- Art. 27 modifiche alla legge regionale 19/2009
- Art. 28 modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009
- TITOLO IV - INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI
- CAPO I - INTERVENTI DI VIABILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE
- Art. 29 contributi straordinari per la realizzazione di lavori a servizio della Ciclovía Alpe Adria
- Art. 30 contributo per la realizzazione di una pista di emergenza in Crauglio, San Vito al Torre
- Art. 31 riqualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56
- Art. 32 contributo straordinario per interventi di viabilità nel Comune di Sacile
- Art. 33 conferma contributi per interventi di realizzazione di piste ciclabili in Comune di Moimacco
- Art. 34 modifiche alla legge regionale 23/2007
- CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
- Art. 35 modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011
- CAPO III - INTERVENTI A FAVORE DELLA PORTUALITÀ
- Art. 36 progetti relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro
- TITOLO V - FINANZA LOCALE
- CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
- Art. 37 modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2015
- TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
- CAPO I - ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE
- Art. 38 abrogazioni
- Art. 39 entrata in vigore

TITOLO I - FINALITÀ
CAPO I - FINALITÀ

Art. 1 finalità

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia individua misure per la manutenzione della normativa regionale in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
2. La presente legge disciplina, altresì, in considerazione della grave situazione di crisi congiunturale e nell'osservanza dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, il mantenimento di misure contributive assegnate agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche rispondenti anche alle mutate esigenze del sistema territoriale.

TITOLO II - TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BIODIVERSITÀ

Art. 2 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 7/2008

1. All'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).>>;
 - b) al comma 2 le parole <<attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria>>;
 - c) la lettera d) del comma 2 è abrogata;
 - d) al comma 3 la parola: <<urbanistica>> è soppressa;
 - e) al comma 5 le parole <<, sentita la Commissione consiliare competente>> sono soppresse;
 - f) al comma 6 le parole <<pianificazione urbanistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<pianificazione>>;
 - g) al comma 7 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni>>;

h) al comma 8 le parole <<regolamentari e amministrative>> sono soppresse;
i) al comma 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole <<e negli altri casi di cui al comma 11 bis>>;
j) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
<<11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habitat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.

TITOLO III - GESTIONE DEL TERRITORIO
CAPO I - FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI

Art. 3 anticipazioni finanziarie per progettazione di opere pubbliche. Modifiche all'articolo 4, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2014

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 54 è sostituito dal seguente:

<<54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie, in numero massimo di una per ente locale, finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche.>>;

b) il comma 55 è sostituito dal seguente:

<<55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello in un'unica soluzione, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono erogate compatibilmente con le esigenze degli spazi patto dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto in visione. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto. In seguito alla restituzione dell'anticipazione finanziaria l'ente locale può presentare una nuova domanda.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 54, della legge regionale 27/2014, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2144 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Anticipazioni finanziarie agli enti locali finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche - concessioni di crediti ad amministrazioni locali".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Art. 4 modifiche all'articolo 27 della legge regionale 13/2014, all'articolo 8 della legge regionale 27/2014 e altre disposizioni urgenti per la realizzazione di opere pubbliche

1. All'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 3 le parole <<, per gli anni 2014 e 2015,>> sono soppresse;

b) al comma 3 dopo le parole <<concessi ai soggetti privati>> sono inserite le seguenti: <<e pubblici>>.

2. All'articolo 8 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole <<l'acquisto, nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'articolo 21 della legge

regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di venti anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)>>;

b) al comma 5 le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia)>>.

3. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 2, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015 all'unità di bilancio 7.2.2.1132 nella denominazione del capitolo 4208 le parole <<per l'acquisto, nonché per i lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della nuova sede>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione>>.

4. In considerazione della necessità di adeguata comparazione dell'interesse pubblico alla celerità del procedimento amministrativo con l'esigenza di efficacia dell'azione amministrativa, in relazione ai finanziamenti concessi dalle Province in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), in data antecedente all'1 gennaio 2009, l'ente locale beneficiario presenta, ai fini della rendicontazione dell'intervento, esclusivamente dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal funzionario che svolge funzioni equipollenti, attestante:

a) la regolarità dei rapporti tra l'ente e l'Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

b) la conformità dell'intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;

c) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;

d) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento, ammissibile al contributo regionale.

5. Qualora con legge regionale o con deliberazione della Giunta regionale sia autorizzata la variazione della destinazione di incentivi pluriennali concessi dalla Regione a favore di enti locali per finanziare interventi diversi da quelli oggetto degli originari provvedimenti di concessione, la struttura competente, su espressa richiesta del beneficiario, può confermare la concessione degli incentivi, anche nel caso in cui l'ente sia privo, per le nuove opere individuate, di attestazione concernente la copertura finanziaria corrispondente alle quote non erogate. In tali casi il mantenimento dei benefici regionali è condizionato all'accesso al Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali, di cui all'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Art. 5 istituzione dell'Organismo Tecnico Regionale

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.>>.

2. Per le finalità derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 4 bis, della legge regionale 16/2009, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9409 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per l'Organismo Tecnico Regionale".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 6 modifiche alla legge regionale 16/2009

1. All'articolo 3 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole <<per la costruzione in zona sismica>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le costruzioni,>>;

b) la lettera d) del comma 2 è abrogata;

c) alla lettera b) del comma 3 le parole <<di cui all'articolo 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al Titolo I, capo II>>;

d) la lettera c bis) del comma 3 è abrogata.

2. L'articolo 9 della legge regionale 16/2009 è abrogato.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.>>.

Art. 7 modifiche alla legge regionale 14/2002

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

<<9 bis. Gli incentivi di cui al presente articolo sono sempre ammissibili nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario svolgere le fasi di progettazione come disciplinate dalla vigente disciplina. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori in economia e di interventi di manutenzione ordinaria.>>.

2. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

<<1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.>>.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 bis della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:

<<5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.>>.

4. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<è commisurato alla spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<è concesso sulla spesa>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.>>;

c) al comma 6 bis le parole <<e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2>> sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<per le seguenti fattispecie: 1) progettazione; 2) lavori per importi non inferiori al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo>> sono sostituite dalle seguenti: <<per importi non inferiori al 20 per cento del contributo>>;

b) alla lettera b) le parole <<è disposta>> sono sostituite dalle seguenti: <<può essere disposta>> e dopo le parole <<di emissione del provvedimento stesso.>> sono aggiunte le seguenti: <<In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).>>.

6. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<contestualmente all'atto di concessione>> sono soppresse;

b) dopo le parole <<euro 155.000>> sono aggiunte le seguenti: <<previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori>>.

Art. 8 disposizioni per l'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002

1. Agli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, si applicano le disposizioni relative agli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002, vigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico, che trovano applicazione sino alla conclusione del medesimo incarico.

2. Con il regolamento di esecuzione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2002, sono disciplinati modalità e criteri di ripartizione nei periodi transitori degli incentivi per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 9 conferma contributi al Comune di Remanzacco

1. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dal patto di stabilità e per il migliore utilizzo delle risorse, a fronte delle mutate esigenze segnalate dal Comune di Remanzacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi con decreti, 16 febbraio 2009, n. 102, e 4 ottobre 2012, n. 4667, al medesimo Comune, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e concernenti il finanziamento di lavori sulle aree contigue "Broilo" e "Bertoni", per la realizzazione di un intervento integrato e congiunto nell'ambito della riqualificazione del centro storico di Remanzacco.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Remanzacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa con il provvedimento di conferma del contributo.

Art. 10 conferma contributi al Comune di Sesto al Reghena

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconfermare al Comune di Sesto al Reghena il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con decreto 21 ottobre 2009, n. 2139/ALP 5SP1, e confermato con decreto, 16 gennaio 2014, n. 33/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori fissati in attuazione dell'articolo 6, comma 222 bis, della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Sesto al Reghena, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 11 conferma contributi al Comune di Codroipo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso con decreto, 21 aprile 2009, n. 307, al Comune di Codroipo, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione urbanistica di Piazza Garibaldi a Codroipo, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), limitatamente all'acquisizione delle aree e immobili e a quanto realizzato con riguardo a tale opera.

2. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche che l'ente beneficiario ha segnalato essere volte a garantire la pubblica incolumità, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a confermare le residue risorse contributive disponibili a seguito della rendicontazione del finanziamento effettuata in base al comma 1, nonché il contributo pluriennale concesso con decreto 15 ottobre 2013, n. 5518, per il completamento delle medesime opere inerenti Piazza Garibaldi, per la diversa destinazione all'esecuzione di lavori di sistemazione e adeguamento del teatro comunale di Codroipo.

3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Codroipo presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio edilizia, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa dei lavori da realizzarsi presso il teatro comunale, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

4. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 2.

Art. 12 conferma contributi al Comune di Udine

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare e a fissare i nuovi termini di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei seguenti contributi:

a) per i lavori di "ristrutturazione e adeguamento alle norme per l'ottenimento C.P.I. dello Stadio Friuli" concesso al Comune di Udine con decreto 7 settembre 2006, n. 2631/Cult/5SP, successivamente confermato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in

materia di cultura, sport e solidarietà);

b) per i lavori di "ampliamento e ristrutturazione del Palasport Carnera" concesso al Comune di Udine con decreto 15 novembre 2006, n. 4444/Cult/5SP, successivamente confermato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il 30 novembre 2015, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma dei contributi, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002. La struttura competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa i termini perentori di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese.

Art. 13 conferma contributi per nuovi lavori al Comune di Trieste

1. Al fine di conciliare le mutate priorità e esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo ventennale costante di 20.000 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, con decreto 30 aprile 2013, n. 1189/CULT 5SP, e originariamente finalizzato all'esecuzione dei lavori di "sistemazione complessiva campo sportivo Ponziana - 1° lotto", per la realizzazione di un nuovo intervento inerente l'impiantistica sportiva.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Trieste, entro il 30 novembre 2015, presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo per il diverso intervento, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 14 contributi straordinari per il completamento delle caserme dei Carabinieri di Palmanova e dei Vigili del Fuoco di Latisana

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 60.000 euro al Comune di Palmanova per il completamento dei lavori finalizzati all'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2098 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova, per il completamento dei lavori e l'adeguamento funzionale dell'immobile ex sede del Tribunale, da destinare a sede del Comando Compagnia Carabinieri".

4. All'onere complessivo di 60.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1065 e del capitolo 2099 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Latisana per i lavori di completamento della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Latisana".

8. All'onere complessivo di 100.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelievo dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 15 conferma contributo con fissazione nuovi termini al Comune di Socchieve

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Socchieve il contributo ventennale costante di 9.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 8/2003, con decreto 9 maggio 2012, n. 1012/CULT 5SP1, per la realizzazione dei lavori di "ampliamento spogliatoi campo sportivo della frazione Priuso", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'articolo 68, comma 5, della legge regionale 14/2002.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Socchieve presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 16 conferma contributi con fissazione nuovi termini al Comune di Paluzza

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 19.871,17 euro annui concesso, ai sensi della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), con decreto 19 dicembre 2008, n. 4684/Cult, per l'intervento di "restauro e conservazione sito Torre Moscarda", ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini perentori di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale 14/2002.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.
4. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare al Comune di Paluzza il contributo ventennale costante di 5.000 euro annui concesso, ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto 26 novembre 2008, n. 4236/Cult, per la realizzazione dell'intervento "ex chiese di San Giacomo e San Nicolò ora sale pubbliche sistemazione e adeguamento".
5. Per le finalità di cui al comma 4, entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, il Comune di Paluzza presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di conferma del contributo corredata del cronoprogramma dell'intervento.
6. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

Art. 17 contributi straordinari per interventi di riqualificazione urbanistica nei Comuni di Erto e Casso, Romans d'Isonzo e Bagnaria Arsa

1. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e per favorire l'afflusso turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione finalizzata al recupero di alcune aree degradate nel centro storico, attualmente in stato di abbandono.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3104 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Erto e Casso per l'acquisizione, finalizzata al recupero di aree

degradate nel centro storico”.

4. All'onere complessivo di 20.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

5. Al fine di favorire il recupero e riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 90.000 euro al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo, attualmente in stato di abbandono.

6. Per le finalità di cui al comma 5 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3105 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Romans d'Isonzo per l'acquisizione e la bonifica dell'area centrale del capoluogo”.

8. All'onere complessivo di 90.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

9. Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo di aree strategiche per il contesto urbano e dei servizi alla collettività, in particolare nelle aree di ambito edificato di antico impianto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 10.000 euro al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la prima sistemazione dell'area centrale della frazione di Sevegliano, sede comunale, attualmente in stato di abbandono.

10. Per le finalità di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, la domanda corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

11. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 3109 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l'acquisizione e la sistemazione dell'area centrale della frazione di Sevegliano”.

12. All'onere complessivo di 10.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 18 conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva

1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Staranzano ai sensi della legge regionale 8/2003 di 17.500 euro annui per dieci anni entro il limite della spesa di 175.000 euro a favore del medesimo Comune per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Staranzano presenta, entro il 31 dicembre 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata della seguente documentazione:

- a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo;
- b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;
- c) cronoprogramma dell'intervento, così come previsto dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

3. Il Comune di Staranzano, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, può chiedere l'erogazione delle annualità maturate alla data della richiesta stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo.

Art. 19 completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale

1. Per le finalità previste dai commi 40 e 41 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9408 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Spese per il completamento della gestione del patrimonio del castello di Colloredo di Monte Albano di proprietà regionale - fondi terremoto".
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 9401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 20 sospensione ammortamento anticipazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

1. Le persone fisiche obbligate alla restituzione delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento per il periodo massimo di tre anni, qualora ricorrano le condizioni indicate al comma 2 e il debitore abbia un valore I.S.E. non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a 26.000 euro.
2. Per accedere alla sospensione di cui al comma 1 il debitore deve essere in condizione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, in conseguenza del verificarsi di uno o più dei seguenti eventi, nel corso dei tre anni antecedenti la richiesta:
 - a) perdita del lavoro per licenziamento;
 - b) mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato o atipici;
 - c) stipulazione di accordi aziendali o sindacali che abbiano comportato una riduzione dell'orario di lavoro non inferiore al 30 per cento;
 - d) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che abbia ridotto il reddito da lavoro dipendente del nucleo familiare di almeno il 30 per cento;
 - e) cessazione di attività di lavoro autonomo o d'impresa, a seguito di una riduzione del reddito imponibile ai fini fiscali in misura non inferiore al 30 per cento;
 - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito familiare di almeno il 30 per cento o l'impiego di una quota non inferiore al 30 per cento del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.
3. Qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2 il debitore invia al Servizio edilizia l'istanza di sospensione, corredata della documentazione probatoria, indicando la durata della sospensione richiesta, pari a due o più rate di ammortamento, con decorrenza dalla prima scadenza successiva o dalla prima rata rimasta insoluta. Il Servizio edilizia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e fatta salva l'eventuale richiesta di documentazione integrativa, provvede alla concessione ovvero al diniego della sospensione.
4. La sospensione dell'ammortamento comporta lo slittamento delle scadenze originariamente previste dal piano di ammortamento di un periodo equivalente a quello della sospensione durante il quale non maturano interessi.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 è prevista la riduzione di entrata di complessivi 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 suddivisi in ragione di 6.900 euro a valere sul capitolo 1540, di 1.400 euro a valere sul capitolo 1541, di 17.900 euro a valere sul capitolo 1542 e di 13.800 euro a valere sul capitolo 1543.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 21 rinuncia a crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

1. In caso di ritardato pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni liquidate ai sensi degli articoli 80 e 94 della legge regionale 75/1982 intestate a persone fisiche, non si procede al recupero delle somme dovute per interessi di mora di importo inferiore a venticinque euro per ogni rata semestrale.

Art. 22 contributo all'Università degli studi di Trieste per il completamento del teleriscaldamento

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo pari a 150.000 euro a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori di completamento del teleriscaldamento del comprensorio principale di Piazzale Europa, 1.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia universitaria entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata del quadro economico approvato dal Consiglio di amministrazione e del cronoprogramma delle opere.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5042 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo all'Università degli studi di Trieste a copertura dei maggiori oneri derivanti dai lavori di completamento del teleriscaldamento del comprensorio principale di Piazzale Europa, 1".
4. All'onere complessivo di 150.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelevamento dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 23 concessione contributi inerenti al sostegno delle locazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2006

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi a sostegno delle locazioni per l'anno 2015 ai Comuni che hanno presentato domanda alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine fissato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale), ma in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Regione 27 maggio 2005, n. 149/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a fronte del fabbisogno rappresentato dai Comuni di cui al comma 1, nella stessa misura, quota parte del fabbisogno medesimo, definita in sede di ripartizione delle risorse per i Comuni che hanno beneficiato dell'agevolazione per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 149/2005.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.931,94 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 3230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 24 modifica all'articolo 12 della legge regionale 6/2003

1. Dopo il comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<1.1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.>>.

Art. 25 contributo straordinario in materia di sostegno alla prima casa

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale, erogato in un'unica soluzione, per l'acquisizione in proprietà della prima casa, pari al minore tra gli importi richiesto in domanda ovvero concesso, entro l'ammontare massimo di 10.000 euro, ai titolari delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 già archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge, a compenso della perdita del contributo relativamente alla fattispecie di cui all'articolo 24.
2. La domanda del contributo straordinario di cui al comma 1 è presentata a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa, in qualità di gestore del canale agevolativo di cui all'articolo 5 della legge regionale 6/2003, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione attestante il possesso delle condizioni previste dal comma 1.
3. I beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 1 hanno l'obbligo di trasferire la residenza negli alloggi oggetto di agevolazione entro tre anni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso e sono obbligati a risiedere nell'alloggio, non locarlo, né alienarlo per la

durata di cinque anni dalla data medesima.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 3 comporta la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Non rileva ai fini del rispetto di tali obblighi il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

5. L'onere derivante dal comma 1 fa carico alle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2003.

Art. 26 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 44/1985

1. All'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma dopo le parole <<Piano urbanistico regionale generale>> sono inserite le seguenti: <<, nonché per gli interventi su edifici compresi nelle zone B0 ovvero su singoli edifici equiparati alle zone A e B0, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali,>>;
- b) al secondo comma le parole <<A, come sopra definite>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al primo comma>>.

Art. 27 modifiche alla legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Le varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire realizzate in attività edilizia libera ai sensi del comma 1 sono in ogni caso soggette all'obbligo di comunicazione al Comune di cui al comma 5 e l'eventuale inadempimento è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis.>>.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009 le parole <<Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 bis, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire, a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività>>.

3. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: <<b) dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2;>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) dopo le parole <<di ristrutturazione edilizia>> sono inserite le seguenti: <<, restauro o risanamento conservativo>>;
- b) alla lettera c) dopo le parole <<esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;>> sono aggiunte le seguenti: <<oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;>>.

5. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<3 ter. Ai fini del calcolo del contributo previsto dall'articolo 29, per gli interventi di ampliamento di edifici a uso residenziale esistenti in zona agricola, i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, ridurre gli oneri di urbanizzazione facendo riferimento ai valori e ai coefficienti individuati dalle tabelle parametriche, approvate ai sensi dell'articolo 2, in relazione alla destinazione d'uso residenziale in zona omogenea B, fino alla misura del 30 per cento rispetto al volume utile esistente dell'unità immobiliare o edificio oggetto dell'intervento. Oltre tale misura percentuale, per la sola parte eccedente, il calcolo del contributo di cui all'articolo 29 si effettua secondo quanto ordinariamente stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2.>>.

6. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<del 10 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 20 per cento>>;
- b) le parole <<25 centimetri>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 centimetri>>;
- c) le parole <<ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)>>.

7. Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole <<di 20 centimetri>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 25 centimetri>>;
- b) le parole <<di 25 centimetri>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 30 centimetri>>;
- c) le parole <<dall'articolo 11 del decreto legislativo 115/2008>> sono sostituite dalle seguenti:

<<dall'articolo 14 del decreto legislativo 102/2014>>.

8. Dopo l'articolo 64 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 64 bis rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.>>.

Art. 28 modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole <<previsti dalla riforma urbanistica regionale,>> sono soppresse.

TITOLO IV - INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI
CAPO I - INTERVENTI DI VIABILITÀ E DI SICUREZZA STRADALE

Art. 29 contributi straordinari per la realizzazione di lavori a servizio della Ciclovía Alpe Adria

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Comunità montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro un contributo straordinario di 25.000 euro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovía Alpe Adria nel tratto montano.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 3108 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario alla Comunità montana del Gemonese, Val Canale, Canal del Ferro per la realizzazione dei lavori di segnaletica a servizio della Ciclovía Alpe Adria nel tratto montano".

4. All'onere complessivo di 25.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 30 contributo per la realizzazione di una pista di emergenza in Crauglio, San Vito al Torre

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Vito al Torre un contributo straordinario per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3838 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di San Vito al Torre per la realizzazione di una pista di emergenza a Crauglio".

4. All'onere complessivo di 35.000 euro derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante prelievo dall'unità di bilancio 3.11.2.2065 e dal capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 31 riqualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare lo studio e la progettazione generale della riqualificazione della strada statale 13 e della strada regionale 56, nei tratti da ristrutturare, secondo le indicazioni del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, di mobilità delle merci e della logistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.11.2.2065 e del capitolo 9710/200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 32 contributo straordinario per interventi di viabilità nel Comune di Sacile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva afferente la realizzazione della "circonvallazione di Fiume Veneto e dell'interconnessione con l'asse Azzano Decimo-Pasiano", limitatamente all'intervento afferente alla realizzazione del collegamento tra la strada statale n. 13 Pontebbana e la strada provinciale n. 50 di Sacile, in Comune di Sacile, per l'accertata mancanza di un interesse regionale all'intervento.
2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario in conto capitale al Comune di Sacile, pari a 3.500.000 euro, per interventi di viabilità di interesse locale da realizzare entro il territorio comunale.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. L'erogazione del contributo di cui al comma 2 avviene secondo stati di avanzamento lavori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3629 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Sacile per interventi di viabilità di interesse locale".
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1173 e del capitolo 9692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

Art. 33 conferma contributi per interventi di realizzazione di piste ciclabili in Comune di Moimacco

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Moimacco il contributo di 12.500 euro concesso ed erogato con decreto 15 ottobre 2007, PMT/748/VS.0.14.2, per interventi in materia di sicurezza stradale, quale rimborso di quota parte di finanziamento per la realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alle vie Chiarandis e Butinius complementare delle ciclovie regionali FVG - 1 e FVG - 3 da realizzare nell'ambito degli interventi dell'Associazione intercomunale del Cividalese.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Moimacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione sullo stato di avanzamento dell'opera. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.

Art. 34 modifiche alla legge regionale 23/2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.>>.
2. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 23/2007 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 62 bis procedura di classificazione delle strade
1. La classificazione di strada regionale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, sentiti gli enti territoriali interessati.
2. La classificazione di strada provinciale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale delibera sulla classificazione delle strade provinciali, sentiti gli enti territoriali interessati.
3. La classificazione di strada comunale e vicinale è effettuata con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore competente in materia di viabilità, su proposta del Consiglio comunale.

Art. 62 ter declassificazione delle strade

1. Alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede

con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza.

2. Lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 62 quater passaggi di proprietà fra Regione, Province e Comuni

1. L'assunzione o la dismissione di strade regionali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Presidente della Regione, su proposta degli enti interessati previo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità.

2. In deroga alla procedura di cui al comma 1 i tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade regionali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla Provincia o al Comune.>>.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 35 modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011

1. Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), le parole <<da cinque a venti anni,>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino a venti anni,>>.

CAPO III - INTERVENTI A FAVORE DELLA PORTUALITÀ

Art. 36 progetti relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro

1. Al fine di assicurare la disponibilità di infrastrutture logistiche per la manutenzione del comprensorio lagunare di Grado e Marano e la valorizzazione di Porto Nogaro, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è autorizzata a subentrare al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno nella realizzazione dei progetti, adeguatamente aggiornati, relativi alla bonifica e all'urbanizzazione dell'area ex Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse già assegnate al Consorzio sono confermate in capo alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia per l'esecuzione diretta dei relativi interventi, a seguito della revoca dei contributi concessi ma non erogati.

3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli - Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1077 e del capitolo 3767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 - 2017 e del bilancio per l'anno 2015.

TITOLO V - FINANZA LOCALE

CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 37 modifica all'articolo 19 della legge regionale 18/2015

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è inserito il seguente:

<<3 bis. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dal 2018.>>.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE

Art. 38 abrogazioni

1. Il comma 57 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogato.

Art. 39 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 ottobre 2015

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 misure di conservazione specifiche e piani di gestione

1. Le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e il **Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)**.

2. Le misure di conservazione sono elaborate **sentiti gli enti locali interessati e le associazioni di categoria** maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);

b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;

c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;

d) [degli usi, costumi e tradizioni locali.]

3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione [urbanistica].

4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.

5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2 [, sentita la Commissione consiliare competente].

6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e **pianificazione**. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:

a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;

e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per **trenta** giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione [regolamentari e amministrative] in esso contenute.

9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8 e **negli altri casi di cui al comma 11 bis**.

11 bis. Gli aggiornamenti delle misure di conservazione o dei Piani di gestione conseguenti alle attività di monitoraggio o a disposizioni di rango sovraordinato o a valutazioni tecnico-scientifiche concernenti habi-

tat e specie già oggetto di conservazione nel sito interessato sono approvati con deliberazione della Giunta regionale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.

Nota all'articolo 3

- Il testo dei commi 54 e 55 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come sostituiti dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio

54. **Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie, in numero massimo di una per ente locale, finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche.**

55. **Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello in un'unica soluzione, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono erogate compatibilmente con le esigenze degli spazi patto dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto in visione. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto. In seguito alla restituzione dell'anticipazione finanziaria l'ente locale può presentare una nuova domanda.**

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 27 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 conferma contributi su mutui a tasso variabile

1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata [, per gli anni 2014 e 2015,] a confermare i contributi pluriennali concessi a soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della medesima legge regionale, qualora i mutui stessi siano negoziati o rinegoziati con riferimento al tasso variabile, ovvero estinti anticipatamente, fermo restando che l'ammontare dei contributi non può essere superiore agli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui negoziati, rinegoziati o estinti.

2. Ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 1, qualora il tasso dovesse risultare inferiore al tasso preso a riferimento per la determinazione dei contributi assegnati e concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0187/Pres., i beneficiari sono tenuti a informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, la struttura regionale che ha concesso i contributi, al fine di una rideterminazione delle annualità da erogarsi. Qualora la quota parte di contributo eccedente gli oneri, in linea capitale e interessi, fosse già stata erogata, dovrà essere restituita all'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.

3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata [, per gli anni 2014 e 2015,] a confermare i contributi pluriennali concessi ai soggetti privati **e pubblici** di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005 , fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 187/Pres..

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 finalità 7 - sanità pubblica

1. Il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. A decorrere dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale). Fino a tale data continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

3. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dopo le parole <<dei settori sanitario>> è inserita la seguente: <<, sociale>>;
- b) al comma 5 dopo le parole <<presso il Servizio sanitario>> sono inserite le seguenti: <<presso gli enti locali>>.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Rossa Italiana-Comitato Provinciale di Udine un contributo straordinario per **l'acquisto o la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di un immobile nella disponibilità dell'ente ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), da destinarsi a nuova sede dell'organizzazione. L'ente beneficiario mantiene la predetta destinazione dell'immobile per un periodo di venti anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, **entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia)**, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1132 e del capitolo 4208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), in attuazione dell'articolo 29 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
8. All'articolo 7 della legge regionale 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: << Per quanto riguarda le procedure di approvvigionamento, l'Ente favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria e applica di norma quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall'articolo 35 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale). >>;
- b) alla fine del comma 8 sono aggiunte le parole: << Il collegio sindacale dell'Ente, nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da quattro componenti, designati due dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno dal comitato di indirizzo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per quanto non previsto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6. >>.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, è il seguente.

Art. 16 Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.
2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un Programma triennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo.
3. La conversione è esclusa nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per aggiornare l'incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la conversione non è ammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.
4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle quote di contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali.
5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi.
6. Il Programma di cui al comma 2:
 - a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione;
 - b) individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;
 - c) ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile.
7. Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da convertire:
 - a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell'incentivo e il capitolo di spesa ove l'impegno è stato registrato;

- b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull'impegno di cui alla lettera a);
c) l'ente locale beneficiario dell'incentivo;
d) l'oggetto dell'investimento;
e) il valore complessivo dell'investimento;
f) l'importo dell'incentivo regionale;
g) la quota dell'incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento;
h) l'ammontare delle annualità dell'incentivo successive all'esercizio in corso al momento di adozione della deliberazione;
i) lo stato di avanzamento dell'investimento;
l) la circostanza che l'ente beneficiario non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine.
8. Gli enti locali interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Programma di cui al comma 2, comunicano, tramite la piattaforma per le autonomie locali, la volontà di aderire al programma.
9. Nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 2, è definito, per ciascun territorio, l'elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al comma 2, per i quali gli enti locali hanno manifestato l'interesse alla conversione. L'elenco è redatto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta l'ammontare delle annualità di incentivo successive all'esercizio di stipulazione dell'intesa.
10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i ruoli di spesa fissa eventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la conversione.
11. Con proprio decreto l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti all'intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle risultanze della stessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione:
a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al pagamento della quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro programmazione;
b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di incentivo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a).
12. Il responsabile della gestione della spesa relativa all'incentivo sulla base dell'intesa adotta il provvedimento di conversione e:
a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 conferma l'impegno già assunto;
b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme;
c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11.
13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo originariamente destinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.
14. Successivamente, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a stornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento rese disponibili con il disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al comma 4.
15. L'erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.
16. L'intesa di cui al comma 9 può disporre che l'erogazione del contributo avvenga tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). In tale ipotesi si applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13 e 14, e il decreto dell'Assessore competente in materia di finanze di cui al comma 11:
a) istituisce, se necessario, gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui all'articolo 28 della legge regionale 13/2014 e provvede alla loro programmazione;
b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di contributo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a);
c) modifica d'ufficio gli impegni individuati dall'intesa di cui al comma 9, limitatamente alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative codifiche.
17. Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto:
a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia all'incentivo in conto capitale per diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o per impossibilità al raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo;
b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce di cui alla lettera a).

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n., come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 competenze della Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

- a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
- b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
- c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

- a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui all'articolo 6;
- b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;
- c) le modalità del sorteggio dei progetti previsto all'articolo 7, comma 3, e delle relative comunicazioni;
- d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

- a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);
- b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 6;
- c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
- c bis) gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
- c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

4 bis. Presso l'Amministrazione regionale è istituito l'Organismo Tecnico Regionale con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, che ne determina altresì la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 competenze della Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

- a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
- b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001;
- c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

- a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui all'articolo 6;
- b) le modalità di applicazione delle norme tecniche **per le costruzioni** così come definite dalle normative vigenti;
- c) le modalità del sorteggio dei progetti previsto all'articolo 7, comma 3, e delle relative comunicazioni;
- [d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.]

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

- a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);
- b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti **di cui al Titolo I, capo II**;
- c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
- [c bis) gli interventi che per la loro limitata importanza statica sono esentati dagli adempimenti di cui agli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.]

c ter) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale legge regionale 16/2009, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[**Art. 9** disposizioni per i centri storici

1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all'articolo 2, la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all'osservanza delle citate norme tecniche.
2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 è prevista nello strumento di pianificazione generale comunale.
3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.
4. La deroga di cui al comma 3 è confermata nel piano attuativo comunale.]

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale legge regionale 16/2009, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 disposizioni transitorie

1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell'articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell'articolo 3 della legge regionale 2/2009.
- 2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.

2 ter. Fino alla definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e alla riorganizzazione delle funzioni amministrative e, comunque, fino al completamento del processo di riordino del territorio regionale previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono svolte dalla Regione, ferma restando la facoltà per i Comuni, in forma singola o associata, di richiederne motivatamente l'attribuzione in via anticipata. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia edilizia, si pronuncia sulla richiesta.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

Note all'articolo 7

- Il testo degli articoli 11, 51, 56, 57 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici

1. L'Amministrazione regionale destina a un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita con apposito regolamento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. L'importo è calcolato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, relativi a:
 - a) oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi;
 - b) oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - c) oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo definiti in sede

di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, con esclusione delle voci accessorie.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a professionisti o società professionali esterni all'Amministrazione regionale, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte, mediante apposita convenzione, da personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 sono corrisposte all'ente di appartenenza che provvede all'erogazione al proprio dipendente.

8. Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

9. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammmodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

9 bis. Gli incentivi di cui al presente articolo sono sempre ammissibili nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori sia necessario svolgere le fasi di progettazione come disciplinate dalla vigente disciplina. Gli incentivi non sono ammissibili nei casi di lavori in economia e di interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 51 delegazione amministrativa intersoggettiva

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.

1 ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera simile affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di

soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;

a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;

b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;

d) (Abrogata);

e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

10 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Art. 51 bis delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.

4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.

5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

6. (ABROGATO)

7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

Art. 56 concessione del finanziamento a enti pubblici

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è **concesso sulla spesa** risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia.

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale [e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2], ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la concessione del finanziamento è disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilità certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera.

Art. 57 erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici

1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue:

a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario **per importi non inferiori al 20 per cento del contributo;**

b) nel caso di concessione di finanziamento in annualità **può essere disposta**, contestualmente al provvedimento di concessione, l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento a favore dell'ente beneficiario di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento stesso. **In alternativa, su richiesta del beneficiario, l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale può essere disposta, con successivi provvedimenti, con le modalità previste dalla lettera a).**

b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.

1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziare nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.

Art. 60 erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati

1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato [contestualmente all'atto di concessione] per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 **previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori;** la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62.

2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo

equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto l'intero finanziamento concesso.

3. La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all'Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente il contributo.

4. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Lo svincolo della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria assicurativa avviene a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata.

5. L'organo concedente il finanziamento, dispone controlli a campione per accertare la regolarità della realizzazione dei lavori ammessi a contributo e la corrispondenza con la documentazione presentata ai fini della rendicontazione della spesa, compresa la verifica del rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, anche con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata la non conformità delle finalità dell'opera realizzata a quelle dell'opera ammessa a contributo, ovvero la non corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato o con la documentazione di spesa presentata, l'organo concedente dispone la revoca del finanziamento con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. Qualora l'organo concedente il finanziamento valuti che le irregolarità accertate non incidono sulla finalità o sulla funzionalità dell'opera, determina l'eventuale minor costo delle opere; in tal caso l'organo concedente procede alla riduzione del finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme riscosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale. Se le irregolarità non comportano minor costo delle opere, l'organo concedente dispone l'archiviazione del procedimento.

7. La Giunta regionale delibera periodicamente i criteri per l'esercizio dei controlli a campione.

Nota all'articolo 8

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, vedere nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 9

- Il testo del comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è il seguente:

Art. 4 progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti

55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, l'Amministrazione regionale elabora un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, vigente prima della sostituzione ad opera dell'articolo 6, comma 33, lettera b), della legge regionale 15/2014, con effetto dall'1 gennaio 2015, è il seguente:

Art. 3 contributi per gli impianti sportivi

1. La Regione e gli enti titolari di funzioni contributive in materia di attività sportive promuovono il potenziamento e l'adeguamento della dotazione di impianti sportivi del territorio mediante interventi a sostegno degli investimenti, realizzati da Comuni singoli e associati, società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con Enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).

2. Per il sostegno degli investimenti di cui al comma 1 è autorizzata la concessione di:

a) contributi annui costanti sino a un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile;

b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile

2 bis. Il procedimento per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro centocinquanta giorni, con l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del programma degli interventi di cui al comma 1 bis.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 42 rendicontazione semplificata

1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione o dagli enti regionali, nonché gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione

sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18, è il seguente:

Art. 23 disposizioni in materia di impiantistica sportiva

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva che risultano aggiudicati, iniziati o ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso, fissati nel decreto di concessione, ovvero nel decreto di proroga ovvero nel decreto di fissazione di nuovi termini.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura regionale che ha concesso il contributo, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del relativo contributo, corredata dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori, ovvero del verbale di consegna dei lavori ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori attestante la data di inizio dei lavori.

3. Ai sensi del comma 1, la struttura concedente provvede a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e dall'articolo 11, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori, nonché a fissare, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale 8/2003 e dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

4. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la richiesta della restituzione delle somme eventualmente erogate.

5. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude entro centottanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.

- Il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso ai seguenti beneficiari:

a) al Comune di Muggia, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2008, per la realizzazione dell'intervento di completamento e adeguamento del complesso sportivo comunale in località Piasò;

b) al Comune di Udine, ai sensi dell'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, a valere sui fondi 2005, per l'intervento di ristrutturazione e adeguamento dello Stadio Friuli alle norme di sicurezza e per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi;

c) al Comune di Udine, ai sensi dell'articolo 7, comma 83, della legge regionale 3/2002, a valere sui fondi 2005, per l'intervento di ampliamento e ristrutturazione del palasport Primo Carnera e per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi e agibilità della Commissione comunale di vigilanza locali pubblico spettacolo;

d) al Comune di Treppo Carnico, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento di recupero del corpo centrale del fabbricato scuole a uso pratica sportiva, attività fisico motorie, tempo libero, già realizzato;

e) al Comune di Torreano, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento di completamento delle infrastrutture del polisportivo comunale di Torreano, già realizzato;

f) al Comune di Polcenigo, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento di miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;

g) all'associazione Tennis Club Moruzzo, ai sensi della legge regionale 8/2003, a valere sui fondi 2004, per il finanziamento dell'intervento di costruzione e copertura campi da tennis, già realizzato;

h) al Comune di Maniago, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), per il finanziamento dell'intervento di sistemazione aree esterne del centro polisportivo comprensoriale, già realizzato.

- Per il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, vedere nota all'articolo 7.

Note all'articolo 13

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003 vedere nota all'articolo 10.

- Per il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, vedere nota all'articolo 7.

Note all'articolo 15

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003 vedere nota all'articolo 10.

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 68 termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni

1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:

a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

b) da parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.

3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.

5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

5 bis. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell'articolo 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di un'eventuale proroga spettano all'organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al 40 per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, può, in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Nota all'articolo 16

- Per il testo dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002 vedere nota all'articolo 15.

Nota all'articolo 18

- Per il testo degli articoli 56 e 57 della legge regionale 14/2002, come modificati dall'articolo 7 della presente legge, vedere nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 19

- Il testo dei commi 40 e 41 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, è il seguente:

Art. 4 finalità 3 - Gestione del territorio

40. Il Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano istituito dall'articolo 5, comma 72, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è soppresso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente la disponibilità residua del Fondo è riversata al bilancio regionale comprensiva degli interessi maturati alla data del versamento.

41. La Direzione centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia subentra alla soppressa gestione fuori bilancio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Nota all'articolo 20

- Il testo degli articoli 80 e 94 della legge regionale 75/1982, abrogati dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 6/2003, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/2003, è il seguente:

Art. 80 costituzione del Fondo di rotazione e beneficiari

È costituito il Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa.

La dotazione del Fondo è costituita dagli appositi stanziamenti disposti con legge regionale, dai rientri delle anticipazioni erogate, nonché dai proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'amministrazione regionale.

Possono beneficiare delle anticipazioni del Fondo gli IACP e le cooperative edilizie.

Al fine di incrementare la dotazione del Fondo, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, con Istituti di credito abilitati, dei mutui, anche in valuta estera, ad un tasso non superiore al 20%, da estinguere entro un periodo non inferiore ad anni 10.

Art. 94 anticipazioni alternative

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori di cui all'articolo 21, in alternativa ai contributi previsti dagli articoli 85, 88, 89 e 90, anticipazioni di importo pari a lire 10.000.000 annue per alloggio, per una durata di 4 anni, per una spesa ammissibile complessiva di lire 40.000.000, da restituire in 30 rate semestrali con decorren-

za iniziale dal 1 gennaio successivo all'erogazione della quarta anticipazione.

La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 5% del capitale precedentemente restituito.

La percentuale del 5% è ridotta al 4% quando beneficiari sono cooperative edilizie a proprietà indivisa o IACP che realizzano alloggi da assegnare in locazione.

Nota all'articolo 21

- Per il testo degli articoli 80 e 94 della legge regionale 75/1982, vedere la nota all'articolo 20.

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 è il seguente:

Art. 6 sostegno alle locazioni

1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali).

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7, è il seguente:

Art. 3 norme urgenti in materia di protezione sociale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare il sostegno di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con riferimento alle domande presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2015 a prescindere dall'indicatore di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

2. Per l'anno 2015 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla Regione delle domanda di contributo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2003, è fissato al 13 luglio 2015.

3. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, dopo le parole << meno abbienti >>, sono aggiunte, in fine, le seguenti: << , nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) >>.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 funzioni normative della Regione

1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

- a) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni;
- b) la definizione del patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata, i criteri per l'attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;
- c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;
- d) lo schema-tipo delle convenzioni per l'edilizia convenzionata;
- e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).
- c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

1.1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disci-

disciplina degli interventi regionali in materia di correzionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1.

1.2. Il comma 1.1 non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), abbiano sottoscritto il contratto preliminare avente data certa nei dodici mesi anteriori alla presentazione della domanda di contributo.>>.

1 bis. Nell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall'articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi.

1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.

1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di settrecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza. I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile e devono recepire quale requisito economico dei beneficiari gli indicatori economici di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:

a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;

b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;

c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonché quelli per cui l'acquirente si impegna a ottenere tale requisito entro cinque anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.

1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:

a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati;

b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;

c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevute per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente.

1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti.

1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.

1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.

2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 è il seguente:

Art. 5 edilizia agevolata

1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da

convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 49 restituzione di somme erogate

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 6/2003 è il seguente:

Art. 11 funzioni amministrative della Regione

1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l'edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.

2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze.

3. Entro il mese di febbraio, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni di cui agli articoli precedenti, nonché per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999.

4. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

5. Per incentivare l'esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.

5 bis. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse ad istituti bancari convenzionati per la concessione da parte dei medesimi dei contributi in conto capitale pluriennale.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso la predetta banca un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni.

7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l'edilizia residenziale.

8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l'offerta abitativa.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 altezze minime dei vani nei centri storici

Per gli interventi su edifici compresi nelle zone A, delimitate ai sensi dell'articolo 34 delle << Norme di attuazione >> del Piano urbanistico regionale generale, **nonché per gli interventi su edifici compresi nelle zone B0 ovvero su singoli edifici equiparati alle zone A e B0, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali**, per i quali, in base alle prescrizioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato o a norme di altra natura, siano previste unicamente opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, e non sia possibile il rispetto dei limiti stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, è consentito il mantenimento delle altezze utili interne preesistenti purché le stesse non risultino inferiori ai seguenti limiti:- nei vani di cui al primo comma dell'articolo 2, metri 2,20 e rispettivamente, ai fini della compensazione di cui all'articolo 3, metri 1,50;- nei vani di cui al secondo comma dell'articolo 2, metri 2,00 e rispettivamente, ai fini della compensazione di cui all'articolo 3, metri 1,40.

I limiti di cui al comma precedente valgono anche in caso di ricostruzione di edifici distrutti o demoliti per eventi sismici, purché gli stessi ricadano entro le zone **di cui al primo comma**, e per i quali gli strumenti urbanistici di grado subordinato prevedano l'obbligo del ripristino delle caratteristiche edilizie, tipologiche ed architettoniche originarie.

Note all'articolo 27

- Il testo degli articoli 16, 17, 29, 30, 36 e 37 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come modificati dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 attività edilizia libera

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- a bis) interventi di manutenzione straordinaria privi di rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore, ivi compresi quelli di frazionamento o fusione di unità immobiliari preesistenti;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno;
- d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
- d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;
- e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
- f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera;
- g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
- h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
- i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
- j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
- k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande costruzioni a uso garage, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio

o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;

l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37, nel rispetto della legge regionale 23/2005;

m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e Bo o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;

m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali;

n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;

o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;

p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purché non ricadenti in zona A e Bo o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno. In ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2008;

q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;

r) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:

1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;

2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;

s) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;

t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;

u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio.

u bis) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e Bo o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.

3. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze nel rispetto del codice civile. In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.

4. All'attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d).

5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a bis), g), j), k), l), m) e u), è comunicato al Comune con allegata relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.

5 bis. Le varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in alternativa al permesso di costruire realizzate in attività edilizia libera ai sensi del comma 1 sono in ogni caso soggette all'obbligo di comunicazione al Comune di cui al comma 5 e l'eventuale inadempimento è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 51, comma 4 bis.

Art. 17 interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 può individuare a titolo esemplificativo gli interventi di cui al presente articolo.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 16, comma 5 bis, sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire, a denunce di inizio attività in alterna-

tiva al permesso di costruire o a segnalazioni certificate di inizio attività che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.

3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del certificato di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.

Art. 29 contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32.

2. A scembo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente il permesso di costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.

3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione e il valore unitario da porre a base del calcolo per la determinazione del costo di costruzione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale con riferimento alle tabelle parametriche approvate ai sensi dell'articolo 2, definite per classi di Comuni in relazione:

- a) alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni;
- b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
- c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale;
- d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani urbanistici comunali per le zone omogenee in attuazione delle norme regionali.

6. La deliberazione del Consiglio comunale prevista dal comma 5 determina, altresì, la misura percentuale della compensazione fra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per gli interventi previsti dal comma 2.

7. Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Fino all'emanazione delle tabelle parametriche regionali o all'aggiornamento delle medesime, rimane in vigore il contributo per il rilascio del permesso di costruire calcolato in base alle norme vigenti, aggiornato secondo indici ISTAT.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per gli interventi previsti:

- a) dall'articolo 15, commi 3 e 4;
- b) **dall'articolo 10 bis, comma 1, lettere c), d) ed e), del regolamento di attuazione di cui all'articolo 2;**
- c) dall'articolo 18;
- d) dall'articolo 35, comma 3, e dall'articolo 39;
- e) dal capo VII.

Art. 30 esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Il contributo previsto dall'articolo 29 non è dovuto:

- a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore;
- b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, **restauro o risanamento conservativo** di edifici residenziali, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso;
- b bis) per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 38, comma 4 bis;
- c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non superiore al 20 per cento della superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo, esclusi quelli con cambio di destinazione d'uso; **oltre tale misura, il contributo di cui all'articolo 29 è dovuto per la sola quota eccedente;**
- d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici e di specifiche convenzioni per l'uso;

- f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica Amministrazione in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della protezione civile;
- g) per l'installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia e per le opere ad essa conseguenti;
- h) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, B0 e B;
- i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi previsti dalle leggi di settore;
- i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente agli oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna, con popolazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento, che abbiano registrato un saldo demografico negativo al termine del quinquennio precedente.
3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo del 50 per cento, limitatamente al contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, servizi, alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico minimo previsto dalla legge di settore.
4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di edilizia sostenibile e risparmio energetico, una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.
- 4 bis. L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.

Art. 36 interventi in zona agricola

1. L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e dei parametri ivi indicati, possono comportare la realizzazione di un'unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, purché:
- a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;
- b) il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, a istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera a), salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e a condizione che il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.
3. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia degli edifici rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d'uso degli stessi in residenza agricola, con il vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile, nonché di concessione a terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, ai sensi del comma 1, lettera b).
- 3 bis. Gli strumenti urbanistici possono ammettere la trasformazione di edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in deroga al requisito di connessione funzionale di cui al comma 1, che comportino anche l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto dei parametri di zona.
- 3 ter. Ai fini del calcolo del contributo previsto dall'articolo 29, per gli interventi di ampliamento di edifici a uso residenziale esistenti in zona agricola, i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, ridurre gli oneri di urbanizzazione facendo riferimento ai valori e ai coefficienti individuati dalle tabelle parametriche, approvate ai sensi dell'articolo 2, in relazione alla destinazione d'uso residenziale in zona omogenea B, fino alla misura del 30 per cento rispetto al volume utile esistente dell'unità immobiliare o edificio oggetto dell'intervento. Oltre tale misura percentuale, per la sola parte eccedente, il calcolo del contributo di cui all'articolo 29 si effettua secondo quanto ordinariamente stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2.**
4. Nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:
- a) di interventi finalizzati alla copertura di concimaie, di vasche per la raccolta di liquami, di depositi e aree destinate allo stoccaggio di foraggi, di vasche di sverno e di peschiere o di colture, annessi alle strutture produttive aziendali o loro pertinenti, nonché ricoveri animali o impianti e strutture finalizzate alle produzioni energetiche da fonti rinnovabili con materie prime derivanti dalle produzioni aziendali, nei limiti del 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti;
- b) di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, (Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche;

c) di adeguamento igienico-funzionale delle strutture agricole esistenti fino ad assicurare il rispetto dei parametri minimi previsti dalla normativa di settore che disciplina la specifica attività e conformemente al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione; in tali casi l'eventuale ampliamento, se realizzato in deroga agli strumenti urbanistici, non può superare il 10 per cento della superficie utile delle strutture esistenti.

4 bis. Gli interventi individuati nel comma 4, lettera a), ove destinati a esigenze stagionali o a prevenire danni da eventi calamitosi o atmosferici o dall'azione di uccelli ittiofagi d'interesse gestionale, possono essere realizzati anche in deroga alle previsioni tipologiche o di materiali contenute negli strumenti urbanistici e interessare l'intera superficie utile delle strutture esistenti.

5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le sanzioni previste dal capo VI.

Art. 37 misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a ottenere una riduzione minima **del 20 per cento** dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi utili e delle superfici utili, nonché nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori **30 centimetri** per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti gli interventi possono essere eseguiti in deroga agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, nonché alle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e di protezione del nastro stradale **ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).**

2. Nel caso di interventi su edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari a ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, si applicano le deroghe di cui al comma 1, nella misura massima di **25 centimetri** per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di **30 centimetri**, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti, secondo quanto previsto **dall'articolo 14 del decreto legislativo 102/2014.**

3. Gli interventi di cui al presente articolo comprendono tutti gli interventi diretti al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi, ivi compresa la realizzazione di serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, nei limiti del 20 per cento della superficie utile delle unità abitative cui pertengono.

Nota all'articolo 28

- Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 finalità 3 - Gestione del territorio

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica [previsti dalla riforma urbanistica regionale], mediante conferimento di consulenze e prestazioni specialistiche anche con il coinvolgimento delle Università della regione, nonché mediante corresponsione del premio di incentivazione di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002 ed eventuale ricorso a personale assunto con contratto di lavoro somministrato.

Nota all'articolo 32

- Per il testo dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, vedere nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 62 classificazione delle strade

1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:

- a) strade statali;
- b) strade regionali;
- c) strade provinciali;
- d) strade comunali;
- e) strade vicinali.

2. Per l'individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione delle strade trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992.

2 bis. In coerenza con i principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 285/1992 e agli articoli 2 e 3 del de-

creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), la classificazione e la declassificazione delle strade di cui al comma 1, lettere da b) a e), è effettuata con le procedure di cui agli articoli 62 bis e 62 ter.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale

1. Gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della RPR sono realizzati, con finanziamenti comunitari, statali, regionali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, o tramite la sua società interamente controllata Insiel S.p.A., ovvero anche tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ad altri soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002.
2. L'approvazione del progetto degli interventi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 14/2002 ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.
4. La manutenzione e la conservazione delle infrastrutture di cui al comma 1 competono al soggetto societario regionale di cui al comma 1.
5. Il soggetto societario regionale di cui al comma 1 esercisce la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.
6. Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, a operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi **fino a venti anni**, eventualmente rinnovabili.
7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.
8. Con le stesse deliberazioni di cui al comma 7 possono essere stabiliti contenuti, criteri, requisiti, indirizzi e condizioni in base ai quali sono esperite le procedure a evidenza pubblica di cui al comma 6, anche tramite l'approvazione di schemi di bandi per la concessione in diritto d'uso delle quote di capacità di trasmissione disponibili.
9. Le procedure a evidenza pubblica di cui al comma 6 e l'affidamento delle relative concessioni possono essere attuate, in conformità a quanto disposto con le deliberazioni di cui al comma 7, a seguito di apposito atto di delegazione, dal soggetto societario regionale di cui al comma 1.
- 9 bis. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali delle Autonomie locali e del sistema socio sanitario pubblico regionale, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1 sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale. Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1, sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale.
- 9 ter. Le quote di capacità trasmissiva e le modalità di utilizzo sono definite sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle vigenti normative in materia di comunicazioni elettroniche, concorrenza e aiuti di Stato, nonché dei criteri e condizioni di cui al comma 9 quater.
- 9 quater. La Giunta regionale definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i criteri e le condizioni per l'utilizzo della capacità trasmissiva.
10. Le infrastrutture di cui al comma 1, una volta realizzate, possono essere ricollocate su diversi siti, previa istanza congruamente motivata alla Regione, che la valuta e si esprime entro trenta giorni. Le relative opere sono realizzate dai soggetti di cui al comma 1.
11. La Regione, per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e della innovazione tecnologica e al fine di ulteriormente valorizzare la RPR, può gestire e mettere a disposizione di enti pubblici, università, istituti, scuole, agenzie per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale, il proprio sistema informatico per il calcolo distribuito, anche per il tramite del soggetto societario regionale di cui al comma 1.
12. I soggetti di cui al comma 11 possono accedere al sistema per il calcolo distribuito previa richiesta e con le modalità indicate in una relativa, apposita, convenzione approvata dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente ai sistemi informativi regionali, di concerto con quello competente al lavoro, università e ricerca, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, sottoscritta dal soggetto richiedente

e dal Presidente della Regione, o suo delegato.

13. Il progetto della RPR di cui all'articolo 30, comma 2, prevede che presso la sede regionale della Protezione Civile di Palmanova sia realizzato il nodo di rete con impianti e apparati replicati in copia e tali da consentire la continuità della gestione della rete e dei servizi di connettività, nonché il loro immediato ripristino nei casi di emergenza e malfunzionamento.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è il seguente:

Art. 21 programmi di intervento

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere direttamente, o mediante concessione ad enti pubblici locali o consorziali, alle opere di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione dei porti e degli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, anche ad uso turistico, dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna, nonché delle altre opere marittime di competenza regionale.

1bis. Possono essere concessionarie dell'Amministrazione regionale, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, limitatamente alle opere sulle vie navigabili, società a partecipazione regionale.

2. Gli interventi autorizzati ricomprendono le spese necessarie per la realizzazione, l'acquisto e la gestione di impianti, mezzi e attrezzature finalizzate all'efficienza e alla sicurezza delle operazioni portuali e della navigazione, nonché alla generale salvaguardia della incolumità pubblica nell'ambito delle infrastrutture di cui al comma 1, ivi comprese le ordinarie spese per l'illuminazione ed i segnalamenti, nonché per le forniture di acqua, gli acquisti, i noleggi e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari all'attività istituzionale ed operativa del Servizio dei porti ed attività emporiali della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di consorzi tra enti locali e privati operatori, aventi la finalità di provvedere in via ordinaria all'effettuazione delle operazioni di dragaggio degli ambiti portuali e delle vie navigabili di competenza regionale, con particolare riferimento al territorio lagunare.

4. Con apposita convenzione verranno definiti i rapporti tra l'Amministrazione regionale e detti consorzi, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento dell'attività dei consorzi stessi.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad affidare a terzi i controlli diretti ad accertare lo stato e l'efficienza delle opere marittime, portuali e di navigazione interna e relativi fondali, gli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di effettuazione di indagini geognostico - geotecniche, di analisi chimico - fisiche ed altre necessarie per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi di compatibilità ecologica e di ripristino ambientale.

6. Agli interventi di cui al presente articolo provvede la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 obiettivi di finanza pubblica degli enti locali

1. Ai sensi di quanto previsto nell'articolo 18, gli enti locali sono tenuti:

a) a conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito dai Protocolli d'intesa Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente;

b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'articolo 21;

c) ad assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'articolo 22.

2. Salvo quanto previsto nel comma 4, per gli enti di nuova istituzione e per i Comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione le norme statali in materia di esclusione dall'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 a decorrere dal 2019.

3 bis. I Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti sono tenuti al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lettera a), a decorrere dal 2018.

4. Fermi restando i casi di necessità di recepimento con legge regionale, il recepimento di disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica, che non comportino modifiche sostanziali ai principi e agli obiettivi di cui al presente articolo, è disposto con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale adotta, altresì, tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo, ivi comprese le eventuali modalità di adempimenti di obblighi nei confronti di organi dello Stato.

6. Le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa statale.

Nota all'articolo 38

- Il testo del comma 57 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio

[57. Al fine di conciliare le mutate priorità ed esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalla grave situazione finanziaria e dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai soggetti beneficiari di contribuzione regionale i contributi concessi con leggi di settore.]

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 110

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 31 agosto 2015;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 3 settembre 2015;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 15 settembre 2015 e del 22 settembre 2015 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Boem e, di minoranza, del consigliere Sergio;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 settembre 2015 e, nella seduta pomeridiana, approvato a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 11759/P dd. 7 ottobre 2015.

15_SO39_1_DPR_216_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres.

Regolamento per l'attuazione della misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) e in particolare l'articolo 10 il quale dispone che con regolamento regionale, da adottarsi su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali di concerto con l'assessore competente in materia di lavoro, sono definite le modalità di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale e l'articolo 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), ai sensi dei quali il Presidente della Regione emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

SU CONFORME deliberazione di Giunta regionale n. 1977 del 9 ottobre 2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO39_1_DPR_216_2_ALL1

Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)

- art. 1 oggetto
- art. 2 definizioni
- art. 3 requisiti e condizioni di accesso alla Misura
- art. 4 ammontare della Misura
- art. 5 domanda di accesso alla Misura
- art. 6 concessione, erogazione e durata della Misura
- art. 7 finanziamento della Misura
- art. 8 patto di inclusione
- art. 9 obblighi del nucleo familiare beneficiario
- art. 10 rideterminazione dell'ammontare della Misura
- art. 11 sospensione della Misura
- art. 12 decadenza dalla Misura
- art. 13 controlli
- art. 14 monitoraggio e valutazione
- art. 15 disposizioni transitorie e di prima applicazione
- art. 16 disposizioni finali
- art. 17 modifiche alla modulistica
- art. 18 entrata in vigore
- allegato A Tabella degli importi
- allegato B Schema di domanda

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito) definisce le modalità di attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito (di seguito Misura) di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2015.
2. La Misura consiste in un intervento monetario di integrazione al reddito erogato nell'ambito di un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare beneficiario.
3. La Misura è attuata in via sperimentale per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per nucleo familiare: il nucleo familiare beneficiario della Misura, anche monopersonale, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
 - b) per richiedente: il componente del nucleo familiare in possesso del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che presenta la domanda di accesso alla Misura;
 - c) per Servizio sociale dei Comuni (SSC): il Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) nel cui ambito territoriale di competenza si trova il Comune di residenza del nucleo familiare beneficiario;
 - d) per Servizi competenti in materia di lavoro: i Servizi pubblici regionali in materia di lavoro nel cui ambito territoriale di competenza si trova il Comune di residenza del nucleo familiare

beneficiario;

- e) per Servizi regionali competenti in materia di orientamento: le strutture operative della Regione che erogano specifici servizi di orientamento di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) riconducibili a funzioni di tipo educativo, informativo, di accompagnamento e di consulenza orientativa a supporto dei processi di orientamento, di cui all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali relativo agli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, sancito il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Unificata;
- f) per bimestre: ciascun bimestre solare che inizia il primo giorno del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre o novembre.

art. 3 requisiti e condizioni di accesso alla Misura

1. Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che possiedono, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) avere almeno un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi. In caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- b) il richiedente la Misura deve rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- c) avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- d) i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;
- e) non avere alcun componente che sia stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi;
- f) non avere alcun componente che sia intestatario di autovetture soggette all'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000 cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di cilindrata superiore a 750 cc;
- g) non avere alcun componente che sia intestatario di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172);
- h) non avere alcun componente che sia beneficiario, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi nonché le erogazioni di buoni servizio o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non rientrano altresì nel computo dei trattamenti le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre analoghe misure di sostegno.

2. Ai fini del computo dell'importo dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera h) si applicano le seguenti regole:

- a) nel valore complessivo non rientrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- b) le mensilità aggiuntive, quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi, erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, sono considerati per un dodicesimo del loro valore;
- c) nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno

diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d) nel caso di erogazioni in unica soluzione l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell'anno solare nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della presentazione della domanda.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti per tutto il periodo di concessione della Misura.

4. Il valore dell'ISEE di accesso alla Misura di cui al comma 1, lettera c), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare, tenuto conto dei risultati già verificatisi della sperimentazione.

5. Gli importi dei trattamenti economici di cui al comma 1, lettera h), possono essere aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le deliberazioni di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

art. 4 ammontare della Misura

1. L'ammontare annuale della Misura spettante al nucleo familiare beneficiario è desunto dalla Tabella di cui all'Allegato A ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015.

2. L'ammontare massimo mensile della Misura è di 550,00 euro.

3. La Tabella Allegato A di cui al comma 1 e l'ammontare massimo mensile di cui al comma 2 possono essere variati con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto dei risultati già verificatisi della sperimentazione tramite le attività di monitoraggio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

art. 5 domanda di accesso alla Misura

1. La domanda di accesso alla Misura è presentata al SSC dal richiedente ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato B.

2. La domanda contiene la dichiarazione di impegno, sottoscritta dal richiedente, all'adesione al patto di inclusione di cui all'articolo 8 da parte dei componenti del nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

3. Non sono ammissibili più domande presentate per il medesimo nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande riferite al medesimo nucleo familiare è ammessa la prima domanda presentata in ordine cronologico.

art. 6 concessione, erogazione e durata della Misura

1. A seguito della presentazione della domanda completa di tutti gli elementi, il SSC entro 30 giorni concede la Misura che decorre dal bimestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda per un periodo complessivo di dodici mesi.

2. A partire dal bimestre di decorrenza della concessione, l'ammontare annuale della Misura è erogato in 6 rate bimestrali di uguale importo a favore del richiedente o di altro componente del nucleo familiare beneficiario indicato nella domanda.

3. La Misura, previo un periodo di interruzione di almeno un bimestre, può essere concessa nuovamente per un periodo di ulteriori dodici mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del patto di inclusione. Le modalità di erogazione non continuativa sono stabilite nel patto di inclusione, ferma restando la cadenza bimestrale delle erogazioni.

4. Il periodo di interruzione di cui al comma 3 può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la competente Commissione consiliare e tenuto conto degli esiti già verificatisi della sperimentazione. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

art. 7 finanziamento della Misura

1. L'Amministrazione regionale per l'avvio della Misura trasferisce ai SSC una quota fino al 50 per cento delle risorse disponibili.
2. La quota di cui al comma 1 è ripartita ai SSC in base alla popolazione residente in ciascuno di essi.
3. Successivamente, ciascun SSC, entro 15 giorni dal termine di ciascun bimestre comunica alla Regione, anche attraverso sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione stessa, il fabbisogno necessario per soddisfare per tutto il periodo di concessione le Misure concesse risultanti alla scadenza di ciascun bimestre, e le risorse residue ancora a disposizione per la concessione di nuove Misure.
4. Nel caso risulti che le risorse residue a disposizione del SSC si attestino al di sotto del 20 per cento del fabbisogno relativo alle Misure già concesse, la Regione entro 30 giorni trasferisce al SSC quanto necessario per ripristinare le risorse a sua disposizione fino alla quota del 20 per cento del fabbisogno relativo alle Misure già concesse.
5. Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire interamente quanto spettante a ogni SSC ai sensi del comma 4, le risorse disponibili, fino a loro esaurimento, sono trasferite in modo proporzionale in riferimento ai trasferimenti spettanti.
6. In caso di indisponibilità di fondi, il SSC provvede comunque ad accogliere con riserva le nuove domande e a inserirle in un apposito elenco. Le domande accolte con riserva restano valide per 12 mesi dalla data di presentazione e sono evase secondo l'ordine cronologico di presentazione. Durante il periodo di validità delle domande accolte con riserva il richiedente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta ai requisiti di accesso alla Misura di cui all'articolo 3.
7. In caso di disponibilità di ulteriori risorse la Regione provvede a trasferire ai SSC le risorse disponibili con il seguente criterio e ordine di priorità:
 - a) assegna a ciascun SSC le risorse per la copertura delle Misure di cui al comma 6;
 - b) assegna a ciascun SSC le restanti risorse con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
8. Qualora le risorse di cui al comma 7 non consentano di soddisfare tutte le domande di Misura rimaste inevase, la Regione provvede ad assegnare i fondi disponibili ai SSC sulla base di un elenco regionale ordinato secondo ordine cronologico di presentazione delle relative domande e predisposto sulla base degli elenchi stilati dai SSC ai sensi del comma 6. Qualora il dato cronologico di presentazione delle domande risulti coincidente per più domande, le stesse sono ulteriormente ordinate tenuto conto del valore ISEE a partire da quelle con valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità sono inserite prima le domande dei nuclei familiari in cui sono presenti minori o figli a carico a partire da quelli con numero maggiore di minori o figli carico; oltre si procede per sorteggio.
9. Le Misure accolte con riserva e inserite nell'elenco ai sensi del comma 6 sono concesse a decorrere dal bimestre successivo a quello nel quale avviene il trasferimento delle relative risorse da parte della Regione.
10. I fondi che si liberano a seguito di rinunce, decadenze e rideterminazioni in diminuzione delle Misure rimangono nella disponibilità del corrispondente SSC che li utilizza per dare copertura a nuove domande.
11. Al fine di coordinare la Misura con altri interventi statali di sostegno al reddito e in particolare per garantire modalità omogenee di erogazione dei benefici ai destinatari degli interventi, l'amministrazione regionale verifica la possibilità di utilizzare le procedure già in essere per l'erogazione di tali interventi statali, avvalendosi della collaborazione dei medesimi soggetti attuatori e gestori, anche per l'erogazione della Misura.
12. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 11, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i soggetti attuatori e gestori degli interventi statali appositi protocolli, approvati con deliberazione di Giunta regionale.
13. I protocolli sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

art. 8 patto di inclusione

1. Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta stipulato fra il soggetto richiedente e il SSC, sottoscritto per adesione agli impegni in esso contenuti anche dagli altri componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).

2. Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla data del provvedimento di concessione della Misura. La mancata stipula per cause riconducibili al nucleo familiare beneficiario comportano la decadenza dalla Misura ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b).
3. Nella definizione del patto sono presi in considerazione anche il percorso scolastico e professionale e i risultati dei colloqui con il richiedente.
4. Il patto contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare, dettagliate nel patto medesimo, tra cui:
 - a) azioni di ricerca attiva di lavoro;
 - b) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;
 - c) frequenza e impegno scolastico;
 - d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
 - e) espletamento di attività utili alla collettività, anche nell'ambito di progetti realizzati da soggetti del terzo settore, enti locali e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Il patto è raccordato con gli eventuali ulteriori accordi già sottoscritti da uno o più componenti con i SSC, con i Servizi competenti in materia di lavoro e con le Aziende per l'assistenza sanitaria.
6. Il patto prevede gli specifici obblighi di cui all'articolo 9 cui deve attenersi il nucleo beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla Misura.
7. Ai fini della definizione del patto, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento e i SSC procedono ad una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.
8. Lo strumento di cui al comma 7 indaga le dimensioni dell'occupabilità, dell'eventuale svantaggio di natura sociale o psico-sociale, consentendo di verificare la sussistenza delle condizioni minime e indispensabili per l'accesso al mercato del lavoro ovvero la necessità di operare a monte di esse attraverso misure finalizzate ad una maggiore integrazione sociale.
9. Nell'ambito dell'attuazione del patto, i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento e i SSC promuovono il superamento delle condizioni di difficoltà tramite l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti di politica attiva del lavoro, di orientamento e di inclusione sociale previsti dalla vigente normativa statale e regionale, anche nell'ambito della programmazione del Fondo sociale europeo.
10. I Servizi regionali competenti in materia di orientamento favoriscono il superamento delle difficoltà e l'individuazione di risposte ai bisogni orientativi delle persone con funzioni di tipo educativo, informativo, di accompagnamento e di consulenza orientativa e rispettive azioni a supporto dei processi di orientamento, nel rispetto degli standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento, di cui all'accordo Governo, Regioni e Enti locali sancito il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Unificata.
11. Il patto prevede come elemento essenziale la frequenza obbligatoria dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (leFP) necessari per l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare beneficiario e promuove la frequenza da parte di tutti i componenti del nucleo degli ulteriori percorsi scolastici e formativi.
12. I SSC, in raccordo con i Servizi regionali competenti in materia di lavoro e di orientamento, monitorano e verificano il rispetto degli obblighi previsti dal patto.

art. 9 obblighi del nucleo familiare beneficiario

1. I componenti del nucleo familiare beneficiario della Misura hanno i seguenti obblighi:
 - a) si impegnano nella realizzazione delle attività previste nel patto di inclusione di cui all'articolo 8;
 - b) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione riguardo la presenza di minori o figli a carico presenti nel nucleo familiare;
 - c) comunicano entro 30 giorni al SSC ogni variazione della situazione lavorativa e ogni variazione migliorativa dei componenti reddituali e patrimoniali dichiarati in sede di presentazione della DSU sulla base della quale è stato calcolato l'ISEE indicato nella domanda di accesso;

- d) presentano una nuova DSU in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, entro due mesi dal verificarsi della variazione, dandone comunicazione entro 30 giorni al SSC;
 - e) presentano una nuova DSU entro la scadenza della DSU sulla base della quale era stato calcolato l'ISEE indicato nella domanda, dandone comunicazione entro 30 giorni al SSC.
2. È data comunque facoltà al richiedente di presentare un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013 ai fini della rideterminazione dell'ammontare della Misura ai sensi dell'articolo 10.

art. 10 rideterminazione dell'ammontare della Misura

- 1. L'ammontare della Misura è rideterminato in aumento o in diminuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 4, ogni qualvolta viene ottenuto un ISEE aggiornato che determini la collocazione del beneficiario in una diversa fascia ISEE nonché in relazione alla variazione riguardo la presenza di minori o di figli a carico presenti nel nucleo familiare.
- 2. I SSC provvedono alla rideterminazione dell'ammontare della misura entro 30 giorni dalla avvenuta conoscenza delle variazioni di cui al comma 1, con effetto a decorrere dal bimestre successivo.
- 3. Nel caso in cui il valore dell'ISEE aggiornato superi il valore ISEE di accesso alla Misura, il nucleo familiare decade dalla misura a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la relativa DSU.

art. 11 sospensione della Misura

- 1. In caso di violazione degli obblighi previsti dal patto di inclusione di cui all'articolo 8 in capo ai singoli componenti del nucleo familiare, il SSC procede alla rimodulazione della Misura tramite la decurtazione di un quarto di una mensilità della Misura, elevata a una mensilità in caso di reiterazione della violazione.
- 2. Successivamente all'applicazione delle decurtazioni di cui al comma 1, qualora vengano accertate ulteriori violazioni agli obblighi del patto, il SSC provvede a sospendere la Misura a decorrere dal bimestre successivo all'accertamento.
- 3. La sospensione può essere disposta una sola volta per un periodo massimo di due bimestri ed è revocata qualora venga accertata l'ottemperanza degli obblighi entro tale periodo. Per il periodo di efficacia della sospensione non sono dovuti gli arretrati.
- 4. Qualora entro il termine massimo del periodo di sospensione gli obblighi non vengano ottemperati, il nucleo beneficiario decade dalla Misura.
- 5. La Misura è altresì sospesa in caso di mancata presentazione di una nuova DSU ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera e). La sospensione decorre dalla scadenza del termine entro il quale la nuova DSU deve essere comunicata, fino alla data di avvenuta comunicazione. Qualora la comunicazione venga effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la sospensione è revocata e si procede all'erogazione di eventuali arretrati spettanti; oltre tale termine il nucleo familiare decade dalla Misura.
- 6. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la rimodulazione e la sospensione dell'erogazione della Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il richiedente entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni.

art. 12 decadenza dalla Misura

- 1. Il nucleo familiare beneficiario decade dalla Misura nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti per l'accesso alla Misura di cui all'articolo 3, comma 1, verificatasi in fase di concessione ed erogazione della Misura;
 - b) mancata sottoscrizione da parte del richiedente la Misura del patto di inclusione di cui all'articolo 8, nonché mancata sottoscrizione per adesione del patto stesso da parte dei componenti il nucleo familiare tenuti alla sottoscrizione entro il termine di cui all'articolo 8, comma 2, per cause loro imputabili;
 - c) violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
 - d) mancata frequenza dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale (IeFP) obbligatori per l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel

nucleo familiare beneficiario, senza giustificato motivo e per un periodo tale da comportare l'invalità dell'anno scolastico come stabilito dalle norme statali vigenti in materia;

e) nel caso di cui all'articolo 10, comma 3;

f) nel caso di cui all'articolo 11, comma 4.

g) nel caso di cui all'articolo 11, comma 5, ultimo periodo.

2. Il SSC comunica al soggetto richiedente le ragioni che determinano la decadenza dalla Misura e assume il relativo provvedimento non prima che siano trascorsi almeno 20 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Il richiedente entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. I componenti del nucleo beneficiario decaduto non possono presentare nuova domanda di accesso alla Misura prima che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

art. 13 controlli

1. I SSC verificano la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

art. 14 monitoraggio e valutazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata all'esito delle determinazioni assunte dal Tavolo di lavoro permanente di cui all'articolo 11 della legge regionale 15/2015 sono individuate:

a) le modalità di effettuazione, con periodicità semestrale, del monitoraggio periodico dell'erogazione della Misura e del rispetto del patto di inclusione;

b) le modalità di effettuazione del monitoraggio finale dell'erogazione della Misura;

c) le modalità di valutazione della Misura.

art. 15 disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. Qualora nel nucleo familiare sia presente un componente che abbia beneficiato di interventi economici finanziati con il Fondo solidarietà di cui dall'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008) la domanda di accesso alla Misura non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal mese di scadenza dell'intervento.

2. Per le domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sino al 31 dicembre 2015, l'erogazione della Misura decorre dal primo bimestre 2016, ferma restando la decorrenza della concessione dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.

art. 16 disposizioni finali

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 15/2015, per garantire il coordinamento della Misura con altre misure statali di sostegno al reddito, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare appositi protocolli e accordi con i Ministeri competenti.

2. I protocolli di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione di Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

art. 17 modifiche alla modulistica

1. L'allegato B al presente regolamento può essere modificato con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali, sentita la direzione regionale competente in materia di lavoro, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 possono essere adottati ulteriori documenti aventi contenuto tecnico, finalizzati ad agevolare l'applicazione del presente regolamento.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 4)

Tabella degli importi spettanti al nucleo familiare beneficiario della Misura attiva di sostegno al reddito, di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)

Scaglioni ISEE (€)	Importi spettanti a nucleo senza minori e/o figli a carico (€)		Importi spettanti a nucleo con 1 minore o 1 figlio a carico (€)		Importi spettanti a nucleo con 2 o più minori e/o figli a carico (€)	
	annuale	mensile	annuale	mensile	annuale	mensile
0,00 - 1.000,00	4.800,00	400,00	6.000,00	500,00	6.600,00	550,00
1.000,01 - 2.000,00	4.320,00	360,00	5.520,00	460,00	6.120,00	510,00
2.000,01 - 3.000,00	3.780,00	315,00	4.980,00	415,00	5.580,00	465,00
3.000,01 - 4.000,00	2.820,00	235,00	4.020,00	335,00	4.620,00	385,00
4.000,01 - 5.000,00	1.800,00	150,00	3.000,00	250,00	3.600,00	300,00
5.000,01 - 6.000,00	840,00	70,00	2.040,00	170,00	2.640,00	220,00

ALLEGATO B

(riferito all'articolo 5)

DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.

Il/La sottoscritto/a richiedente

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	Stato di cittadinanza
__/__/____			
Comune di nascita	Prov.	Stato di nascita	
Indirizzo di residenza	Comune	CAP	Prov.
Recapito telefonico	Indirizzo e-mail	Indirizzo PEC	

Documento di riconoscimento:

Tipo	Numero	rilasciato da	Ente	Località	Data

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Indirizzo	Comune	CAP.	Prov.

CHIEDE

la concessione della Misura attiva di sostegno al reddito ai sensi della legge regionale 15/2015 per il proprio nucleo familiare, come riportato nel quadro A della DSU n. _____ presentata in data _____ da _____ (Codice Fiscale: _____), che risulta così composto:

Cognome	Nome	Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita

N.B.: Per ogni componente va compilato il relativo modulo "Dettaglio componenti del nucleo familiare del richiedente", di seguito riportato.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

- che almeno un componente del nucleo familiare è residente in Friuli Venezia Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- che il richiedente la Misura rientra tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- che il nucleo familiare beneficiario ha un ISEE ordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- che nessun componente del nucleo familiare è stato destinatario, nei diciotto mesi antecedenti la presentazione della presente domanda, di

DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo per la quale la domanda è stata presentata;
- b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata;
- c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà la non ammissione della stessa;
- d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente previsti dalla legge;
- e) sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento;
- f) il titolare del trattamento dei dati è il sig./sig.ra _____.

DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.

Dettaglio componenti del nucleo familiare

C1. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

C2. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

C3. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.

C4. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

C5. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

C6. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

DOMANDA DI MISURA ATTIVA DI SOSTEGNO AL REDDITO

ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15/2015 e dell'art. 5 del D.P.REG.

C7. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

C8. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

C9. Componente del nucleo familiare

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile)		Nome	
Data di nascita	Codice Fiscale	Sesso (M/F)	
__/__/____			
Comune di nascita	Prov. di nascita	Stato di nascita	
Rapporto di parentela con il dichiarante	Coniuge <input type="checkbox"/>	Figlio <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
A carico di un componente del nucleo ai fini IRPEF	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Già beneficiario di carta acquisti individuale	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Componente con handicap permanente grave o invalidità superiore al 60%	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Ha già dichiarato la disponibilità ad un centro per l'impiego	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali